

Risoluzione del Parlamento Europeo sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali nella Comunità europea

(relatore Willy Kuijpers, adottata dal Parlamento Europeo il 30 ottobre 1987)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Columbu e altri sui diritti della minoranza linguistica nella Catalogna del Nord (doc. 2-1259/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Kuijpers e Vandemeulebroucke sulla protezione e promozione delle lingue e culture regionali nella Comunità (doc. B2-76/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Rossetti e altri sul riconoscimento dei diritti delle minoranze e la valorizzazione delle loro culture (doc. B2-321/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sulla mancata attuazione da parte della Commissione della risoluzione del Parlamento europeo su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche (doc. B2-1514/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Kuijpers e Vandemeulebroucke sul riconoscimento delle radio libere (doc. B2-1532/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Vamerneulebroucke e altri su un servizio televisivo frisone per la Frisia (doc. B2-31/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Kuijpers e Vandemeulebroucke sulle intenzioni del Ministro olandese per il benessere, la sanità e gli affari culturali di sopprimere la sovvenzione in favore dell'"Allgerneen Nederlands Verbond" e sulle relative conseguenze controproducenti per quanto attiene alla cooperazione culturale transfrontaliera (doc. B2-890/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Columbu e altri sulla creazione di istituti di studi, linguistici per le lingue meno diffuse (doc. B2-1015186),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Rubert e Ventos sugli ostacoli frapposti al catalano nell'ambiente universitario e televisivo (doc. B2- 1323/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Mizzau e altri sul sostegno agli istituti o associazioni di studi linguistici per le lingue meno diffuse (doc. B2- 1346/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Kuijpers e altri sull'integrazione delle scuole bilingui, basco-francesi gestite dalla Federazione SEASKA (doc. B2-149/87),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Colorn I Naval sul potenziamento delle lingue minoritarie nella CEE (doc. B2-291/87),
- visti la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e il parere della commissione giuridica per i diritti dei cittadini (doc. B2 291/87),
 - a. vista la sua risoluzione del 16 ottobre 1981 su una Carta comunitaria delle lingue regionali e una Carta di diritti delle minoranze etniche nonché la sua risoluzione dell' 11

febbraio 1983 sui provvedimenti da adottare a favore delle lingue e delle culture delle minoranze

- b. richiamandosi ai principi sui diritti delle minoranze formulati e sanciti dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa,
- c. deplorando il fatto che la Commissione non ha finora presentato alcuna proposta volta all'esecuzione delle suddette risoluzioni in cui il problema delle minoranze etniche, linguistiche e culturali nella Comunità viene preso in esame in maniera globale,
- d. considerando che ancora parecchi ostacoli si frappongono al riconoscimento della loro specificità culturale e sociale e che l'atteggiamento nei confronti di tali minoranze e dei loro problemi è tuttora spesso contrassegnato da ignoranza e incomprendimento, nonché, in taluni casi, da discriminazione,
- e. ricordando la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle regioni della Comunità europea e la sua risoluzione del 13 aprile 1984 sul ruolo delle regioni nella costruzione di un'Europa democratica e sui risultati della conferenza delle regioni, in cui si osserva che un consolidamento dell'autonomia delle Comunità e la realizzazione di una Comunità europea politicamente più unita costituiscono due aspetti complementari e convergenti di un'evoluzione politica essenziale se la Comunità intende essere efficacemente all'altezza dei suoi compiti futuri.
- f. considerando che la situazione economica regionale condiziona le possibilità di espressione e di sviluppo della cultura locale di modo che è necessario mettere a punto gli specifici provvedimenti nel quadro di una politica regionale comunitaria equilibrata, che prenda avvio dalla base regionale e freni l'esodo dalla periferia verso il centro,

1. richiede un'applicazione integrale dei principi e delle misure contenute nelle succitate risoluzioni del 16 ottobre 1981 e dell'11 febbraio 1983;

2. ricorda la necessità che gli Stati membri riconoscano le loro minoranze linguistiche nei rispettivi ordinamenti giuridici creando così la premessa per il mantenimento e lo sviluppo delle culture e lingue regionali e minoritarie;

3. sollecita gli Stati membri che abbiano già previsto nella loro Costituzione principi generali di tutela delle minoranze a provvedere tempestivamente, con norme organiche, all'attuazione concreta di tali principi;

4. appoggia gli sforzi del Consiglio d'Europa volti all'elaborazione della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie;

5. raccomanda agli Stati membri, in ordine all'istruzione:

- di organizzare ufficialmente l'istruzione nelle lingue regionali e minoritarie, equiparata con l'insegnamento nelle lingue nazionali, dalla formazione prescolare all'Università e alla formazione permanente, nelle zone linguistiche interessate,

- di riconoscere ufficialmente i corsi, le classi e le scuole che sono istituiti da associazioni abilitate all'insegnamento in base all'ordinamento vigente nello Stato e che utilizzano generalmente per l'insegnamento una lingua regionale o minoritaria,

- di dedicare particolare attenzione alla formazione di personale insegnante nelle lingue regionali o minoritarie e di mettere a disposizione i necessari strumenti pedagogici per la realizzazione dei suddetti provvedimenti,

- di incentivare l'informazione sulle possibilità di istruzione nelle lingue regionali minoritarie,

- di provvedere all'equipollenza di diplomi, certificati, altri titoli e competenze professionali, al fine di facilitare ai membri di gruppi regionali o minoritari di uno Stato membro l'accesso al mercato del lavoro in comunità di altri Stati membri culturalmente apparentate;

6. raccomanda agli Stati membri, in ordine ai rapporti amministrativi e giuridici:

- di garantire direttamente a norma di legge l'impiego delle lingue regionali e minoritarie, in primo luogo negli enti locali delle realtà in cui una minoranza sia presente,

- di rivedere le norme di legge nazionali e le pratiche discriminanti nei confronti delle lingue delle minoranze, come richiesto dalla risoluzione del Parlamento dell'11 giugno 1986 sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa,

- di esigere l'uso delle lingue nazionali, regionali e minoritarie anche nei servizi decentralizzati dell'autorità centrale nelle aree interessate,
- di riconoscere ufficialmente i patronimici e i toponimi esistenti nelle lingue regionali o minoritarie,

- di consentire che nelle liste elettorali figurino nomi di località e altre indicazioni nelle lingue regionali o minoritarie;

7. chiede agli Stati membri, in ordine ai mezzi di comunicazione di massa:

- di consentire l'accesso alle stazioni locali, regionali e centrali pubbliche e commerciali, in modo tale che sia garantita la continuità e l'efficacia delle trasmissioni nelle lingue regionali e minoritarie,

- di provvedere affinché i gruppi minoritari ricevano per i loro programmi sostegni organizzativi e finanziari analoghi a quelli ottenuti dalla maggioranza,

- di sostenere la formazione del personale operante nei mezzi di comunicazione di massa e dei giornalisti necessari per la realizzazione dei provvedimenti di cui sopra,

- di porre al servizio delle lingue regionali e minoritarie le nuove conquiste nel settore delle tecnologie della comunicazione,

- di tener conto dei costi supplementari inerenti all'adeguamento a caratteri particolari, come per esempio, il cirillico, l'ebraico, il greco, ecc.;

8. raccomanda agli Stati membri, in ordine all'infrastruttura culturale,

- di garantire la partecipazione diretta dei rappresentanti di gruppi che utilizzano lingue regionali o minoritarie alla gestione della cultura e alle attività collaterali,

- di creare fondazioni o istituti per lo studio delle lingue regionali minoritarie in grado, tra l'altro, di elaborare gli strumenti didattici necessari alla loro introduzione nella scuola nonché di redigere un "inventario generale" delle lingue regionali o minoritarie interessate,

- di sviluppare tecniche di doppiaggio e sottotitolazione per favorire le produzioni audiovisive nelle lingue regionali minoritarie,

- di provvedere il necessario, sostegno materiale e finanziario per la realizzazione delle misure di cui sopra;

9. raccomanda agli Stati membri, in ordine alla realtà socioeconomica,

- di prevedere l'impiego delle lingue regionali minoritarie nelle imprese pubbliche (poste, ecc.), G.U. n. C 36 del 17.2.1986, pag. 142

- di riconoscere l'impiego delle lingue regionali e minoritarie nei sistemi di pagamento (assegni postali e attività bancarie),

- di provvedere all'informazione dei consumatori e all'etichettatura dei prodotti nelle lingue regionali e minoritarie,

- di provvedere all'impiego delle lingue regionali nelle iscrizioni dei cartelli stradali, nelle indicazioni del traffico e nelle denominazioni delle strade;

10. raccomanda agli Stati membri, nel contesto delle lingue regionali e minoritarie utilizzate in più Stati membri, e in particolare nelle zone di confine:

- di provvedere a meccanismi appropriati di cooperazione transfrontaliera nell'ambito della politica culturale e linguistica,

- di incentivare la cooperazione transfrontaliera conformemente all'accordo-quadro europeo sulla cooperazione transfrontaliera tra le autorità locali;

11. chiede agli Stati membri di incoraggiare e sostenere l'Ufficio europeo per le lingue minoritarie e i suoi comitati nazionali in ciascuno degli Stati membri;

12. invita la Commissione:

- a contribuire, nel quadro delle sue competenze, alla realizzazione dei provvedimenti di cui ai paragrafi 5-10,

- a tener conto delle lingue e delle culture delle minoranze regionali ed etniche della Comunità all'atto dell'elaborazione delle diverse politiche comunitarie e, in particolare, di azioni comunitarie nel settore della politica, della cultura e dell'istruzione,

- ad accordare all'Ufficio europeo per le lingue minoritarie uno status consultivo ufficiale,

- a provvedere alla creazione di un sistema di borse di studio per consentire viaggi-studio, onde incentivare la reciproca conoscenza delle minoranze,

- a riservare il necessario tempo di trasmissione alle culture minoritarie nel quadro della televisione europea,

- a prestare l'attenzione necessaria all'informazione sulle minoranze linguistiche nelle pubblicazioni informative della Comunità;

13. chiede al Consiglio e alla Commissione di continuare ad accordare il suo sostegno e il suo incoraggiamento all'Ufficio europeo per le lingue minoritarie
- garantendo adeguate risorse di bilancio e il ripristino di una linea distinta di bilancio,
 - proponendo l'erogazione dei finanziamenti necessari alla realizzazione dei provvedimenti i cui sopra,
 - stanziando fondi del FESR e del F.S.E. a favore di programmi e progetti destinati alle culture regionali e popolari,
 - riferendo annualmente al Parlamento sulla situazione delle lingue regionali e minoritarie nella Comunità nonché sui provvedimenti adottati alla luce di quanto sopra esposto dagli Stati membri della Comunità;
14. intende garantire adeguati mezzi di bilancio per un'azione in favore delle lingue minoritarie pari ad almeno 1.000.000 ECU, per il bilancio del 1988;
15. specifica chiaramente che le disposizioni della presente risoluzione non devono essere interpretate o applicate in modo da pregiudicare l'integrità territoriale e l'ordine pubblico degli Stati membri;
16. incarica la sua commissione competente di elaborare singole relazioni sulle lingue e le culture delle popolazioni non sedentarie e dei cittadini comunitari che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine nonché sulle minoranze d'oltremare e sottolinea che ciascuno di questi documenti gruppi condivide molti degli svantaggi di coloro che parlano una lingua minoritaria, ma i cui problemi specifici meritano ex officio un trattamento particolareggiato;
17. decide che l'intergruppo sulle lingue minoritarie ottenga a pieno diritto lo statuto di intergruppo ufficiale del Parlamento;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alle autorità nazionali e regionali degli Stati membri nonché all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e alla Conferenza permanente delle amministrazioni locali e regionali d'Europa.